

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 7 - Sicurezza Alimentare

Società S.I.A.M. Sicil Acque Minerali s.r.l. - via Alcide De Gasperi n. 18 Comune di Ragusa autorizzazione all'utilizzo, imbottigliamento e commercializzazione di acqua minerale proveniente dal pozzo "Ruscella 2" presso lo stabilimento sito in località S. Maria Zappulla del comune di Modica (RG).

La Dirigente del Servizio

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;
- VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
- VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione";
- VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale;
- VISTO l'art. 68 della Legge Regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e s.m.i;
- VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;
- VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull'igiene dei prodotti alimentari;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, che all'art. 2 stabilisce che le autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04 sono il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 contenente "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

- VISTO il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 12 Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE;
- VISTO il Decreto Legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 di attuazione della Direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzo e la commercializzazione delle acque minerali naturali;
- VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l'altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 9 del 5 aprile 2022, con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";
- VISTO il D.P. Reg. n. 5687 del 22 dicembre 2022 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 586 del 16 dicembre 2022, al Dott. Salvatore Requirez è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato regionale della Salute;
- VISTA la nota D.G. prot. n. 846 del 10 gennaio 2023 con la quale è stata conferita ai Dirigenti del D.A.S.O.E. la delega all'adozione dei provvedimenti amministrativi;
- VISTO il D.D.G. n. 1013 del 15 settembre 2023 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Daniela Zora l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 7 "Sicurezza Alimentare";
- VISTO il D.M. n. 3394 del 27.07.2001 del Ministero della Sanità, con il quale è stata riconosciuta come acqua minerale naturale, l'acqua denominata "Ruscella" che sgorga dall'omonima sorgente, nell'ambito della concessione mineraria "S. Maria Zappulla", sita nel comune di Modica (RG), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;
- VISTO il D.I.G. n. 00081 del 28.01.2002 del Dipartimento Ispettorato Regionale Sanitario, con il quale la Società S.I.A.M - Sicil Acque Minerali S.r.l., con stabilimento sito in contrada "Santa Maria Zappulla - Modica (RG) è stata autorizzata all'imbottigliamento e commercializzazione nei diversi tipi e formati dell'acqua minerale "Ruscella";
- VISTA la PEC del 20/03/2024, assunta al protocollo di questo Dipartimento in pari data, al n. 10726, con la quale la Società S.I.A.M - Sicil Acque Minerali S.r.l. ha presentato l'istanza di autorizzazione all'imbottigliamento e alla commercializzazione dell'acqua minerale naturale "Ruscella" estratta dal pozzo minerario "Ruscella 2";
- VISTA la nota prot. n. 2 - SMZ/2024 del 25/03/2024, assunta al protocollo di questo Dipartimento in data 26 marzo 2024, con n. 11408, con la quale il Direttore Tecnico di Concessione della S.I.A.M. S.p.a. ha trasmesso la relazione tecnica integrativa di chiarimento in ordine ai valori riscontrati sulle analisi delle acque;
- VISTA la PEC del 7 maggio 2024, assunta al protocollo di questo Dipartimento in pari data, al n. 16394, con la quale il SIAN dell'ASP di Ragusa ha espresso il parere favorevole all'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale estratta dal pozzo "Ruscella 2"
- CONSIDERATO che i risultati dei campionamenti, confermati anche dall'ASP di Ragusa, effettuati nella falda d'acqua denominata "Ruscella 2", intercettata nell'ambito della medesima concessione mineraria già autorizzata, hanno evidenziato il possesso dei requisiti riferiti ai caratteri di radioattività, fisico-chimici e microbiologici, assimilabili a quelli del pozzo denominato "Ruscella 1";
- RITENUTO di dover procedere al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzazione, imbottigliamento e commercializzazione dell'acqua minerale emunta dal pozzo "Ruscella 2", sottoposta al

processo di miscelazione con le acque del pozzo “Ruscella 1”;

DECRETA

Articolo 1

Per i motivi di cui in premessa e ai soli fini igienico-sanitari, fatti salvi eventuali diritti di terzi ed il possesso di altre licenze od autorizzazioni che per disposizione normativa dovessero altresì essere conseguite, la Società S.I.A.M - Sicil Acque Minerali S.r.l. con sede legale in via A. De Gasperi 18 del comune di Ragusa e stabilimento sito in c/da S. Maria Zappulla – Modica (RG) è autorizzata all'utilizzo, imbottigliamento e commercializzazione dell'acqua minerale emunta dal pozzo “Ruscella 2”, che si trova nell'ambito della medesima concessione mineraria “S. Maria Zappulla” in territorio del comune di Modica (RG).

L'acqua minerale emunta dal pozzo “Ruscella 2” verrà miscelata con le acque del pozzo “Ruscella 1”, possedendone gli stessi caratteri, e commercializzata con la denominazione “Ruscella”.

Articolo 2

Il mantenimento del provvedimento in argomento resta subordinato nel tempo alla validità delle autorizzazioni permanenti o temporanee possedute dalla Società S.I.A.M - Sicil Acque Minerali S.r.l.

Sono fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi ed infortuni e le disposizioni concernenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

I controlli ufficiali da effettuarsi presso lo stabilimento a cura del Dipartimento di Prevenzione della competente Azienda Sanitaria Provinciale dovranno avvenire in conformità con quanto previsto dai regolamenti citati in premessa.

Il presente decreto verrà inviato al Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell'A.S.P. di Ragusa per la notifica alla ditta interessata.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, 20/05/2024

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Daniela Zora

